

ALLEGATI PARTE I

- Allegato 1.** Alcuni dati di contesto sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza
La popolazione minorile (Regione Veneto – anno 2013)
I minori d'età in comunità (Regione del Veneto – annualità 2012-2013-2014)
I minori d'età autori di reato (Anno 2013)
- Allegato 2.** Programma del corso di formazione per tutori legali volontari realizzato a Vicenza.
- Allegato 3.** Programma del corso di formazione per tutori legali volontari realizzato a Rovigo.
- Allegato 4.** Programma del corso di formazione per tutori legali volontari realizzato a Padova.
- Allegato 5.** Programma del corso di formazione per tutori legali volontari realizzato a Verona.
- Allegato 6.** Programma dell'evento organizzato a Verona il 20 novembre 2014
- Allegato 7.** Struttura del questionario di *customer satisfaction*
- Allegato 8.** Circolare a firma congiunta, Pubblico Tutore dei minori dei minori e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia “DGR n. 779 del 21 maggio 2013 - Linee di indirizzo per la comunicazione tra Servizi Socio-Sanitari e Autorità Giudiziarie - primi esiti ed indicazioni operative”
- Allegato 9.** Programma del Seminario regionale di apertura del percorso formativo “*Minori e diritto child friendly*”
- Allegato 10.** Programma del Convegno regionale “*Minori e diritto child friendly. Norme, organizzazioni e prassi operative*”
- Allegato 11.** Programma del Convegno nazionale “*L'affidamento al servizio sociale*”
- Allegato 12.** Orientamenti e raccomandazioni in merito al ricorso, all'interpretazione e all'applicazione dell'affidamento al Servizio sociale dei bambini e degli adolescenti
- Allegato 13.** La composizione della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

- Allegato 14.** Il contributo della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza per la riforma della giustizia minorile
- Allegato 15.** Monito dei Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza al mondo dell'informazione e della comunicazione.
- Allegato 16.** Brochure “Il Pubblico Tutore dei minori del Veneto”

La “Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” è presieduta dall’Autorità garante e composta dai garanti regionali dell’infanzia e dell’adolescenza, o da figure analoghe, ove istituiti.

Di seguito i Garanti regionali dell’infanzia e dell’adolescenza nominati al 31.12.2014

Regione BASILICATA

Vincenzo Giuliano, Garante dell’infanzia e dell’adolescenza

Regione CALABRIA

Marilina Intrieri, Garante per l’infanzia e l’adolescenza

Regione CAMPANIA

Cesare Romano, Garante dell’infanzia e dell’adolescenza

Regione EMILIA ROMAGNA

Luigi Fadiga, Garante per l’infanzia e l’adolescenza

Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

Fabia Mellina Bares, Garante dei diritti della persona con funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti

Regione LAZIO

Garante dell’infanzia e dell’adolescenza in attesa di nuova nomina

Regione LIGURIA

Francesco Lalla, Difensore Civico (che esercita le funzioni di garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in attesa che venga nominato il Garante)

Regione MARCHE

Italo Tanoni, Ombudsman regionale, Garante dei diritti degli adulti e dei bambini

Regione MOLISE

Erminia Gatti, Tutore pubblico dei minori

Regione PUGLIA

Rosy Paparella, Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Regione TOSCANA

Grazia Sestini, Garante per l’infanzia e l’adolescenza

Regione UMBRIA

Maria Pia Serlupini, Garante per l’infanzia e l’adolescenza

Regione VENETO

Aurea Dissegna, Pubblico Tutore dei minori

Provincia Autonoma di BOLZANO

Paula Ladstätter, Garante per l’infanzia e l’adolescenza

Provincia Autonoma di TRENTO

Daniela Longo, Difensore civico con funzioni di garante dell'infanzia e dell'adolescenza

Le Regioni Lombardia, Piemonte, Sardegna e Sicilia hanno previsto a livello normativo l'istituzione del Garante ma non hanno ancora provveduto alla nomina, mentre le Regioni Abruzzo e Valle d'Aosta non hanno una legge istitutiva che preveda una figura di garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.



Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Contributo per la riforma della giustizia minorile

Qui di seguito vengono sinteticamente elencati i principi condivisi dalla Conferenza nazionale di Garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (istituita ai sensi dell'art. 3 comma 7 L. 112/2011), strutturati in forma di parole-chiave, che dovranno caratterizzare la riforma della giustizia minorile (civile, penale e amministrativa).

I Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza, nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione italiana, dalla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York ratificata con legge n. 176/91, dalla Convenzione sull'esercizio dei diritti dei minori di Strasburgo ratificata con legge n. 77/03, dalla Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale ratificata con legge n. 172/12 e, quindi, in un'ottica di garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, sostengono innanzitutto l'adozione dei **livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali**, con risorse adeguate per la loro attuazione, per ovviare all'attuale disomogeneità nel rispetto dei diritti dei minorenni nei diversi territori del Paese, secondo un approccio olistico che consideri la giustizia minorile parte integrante del sistema di garanzie dei diritti dei minori d'età.

1. I Garanti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, in quanto osservatori privilegiati, chiedono e propongono di superare la frammentarietà delle modifiche normative che hanno caratterizzato e stanno caratterizzando l'operato del legislatore e, per questo, ritengono necessario realizzare una **riforma organica** del sistema di giustizia per i minorenni e la famiglia. Una riforma che consenta di superare i tanti interventi disarticolati che si sono succeduti negli anni, che tenga conto di quanto indicato dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia così come dal Consiglio d'Europa, ma anche delle tante riflessioni di tutti coloro che quotidianamente devono applicare le norme in materia.
2. Si propone di prevedere un unico organo giurisdizionale, istituendo il **"Tribunale per le persone di minore età e le relazioni familiari"** che raccolga le competenze in materia di diritto di famiglia e giustizia minorile sia in ambito civile che penale e amministrativo. Si ritiene infatti necessaria l'effettiva specializzazione degli organi giudiziari che si occupano di minorenni.
3. L'organo giurisdizionale che si occupa di minorenni e delle relazioni familiari dovrà essere caratterizzato dall'**esclusività delle funzioni**, questo dovrebbe valere per tutti i magistrati che si occupano di minorenni e di relazioni familiari (Giudici e Pubblici Ministeri).

4. Deve essere garantita la **specializzazione** anche degli **operatori di giustizia** attivi in questi organi, attraverso una selezione iniziale che tenga conto di requisiti specifici e una formazione, definita dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, "sistematica, obbligatoria e continua". Stessa attenzione andrebbe accordata alla necessaria specializzazione degli avvocati (sempre, ma in particolare per quanti iscritti all'elenco del gratuito patrocinio) e di tutte le altre figure a diverso titolo coinvolte (curatori, tutori, assistenti sociali, nonché psicologi ed esperti come previsto dalla Convenzione di Lanzarote). Sulla base delle migliori esperienze realizzate, sono inoltre auspicabili anche momenti di formazione congiunta tra i diversi operatori, per sviluppare una cultura dei diritti e un linguaggio condivisi.
5. L'**approccio multidisciplinare** è l'unico che consente di realizzare la tutela effettiva dell'interesse di ogni minorenne. Per questo è necessaria l'integrazione del collegio con componenti onorari, esperti in materie quali le scienze psicologiche, sociali, ecc. L'esperienza sin qui maturata evidenzia la necessità di una più puntuale definizione del loro ruolo, dei loro requisiti, della loro formazione, così come una maggiore attenzione a possibili conflitti d'interesse, nonché al loro impiego in funzioni processuali che sono proprie della magistratura togata.
6. La necessaria **prossimità** dell'organo giudiziario specializzato (vicinanza territoriale, collegamento con i servizi del territorio, accessibilità del giudice), non dovrebbe andare a discapito della specializzazione e delle altre caratteristiche individuate nel presente documento, per questo l'organo dovrà essere prossimo nella misura in cui, dal punto di vista qualitativo, le altre caratteristiche possano essere rispettate.
7. Occorre garantire il **rafforzamento delle garanzie processuali**, prevedendo:
 - uno stesso rito - giurisdizionalizzando il processo civile che riguarda i minorenni e le relazioni familiari - affinché siano rispettati i principi del giusto processo (contraddittorio, diritto di difesa, impugnabilità);
 - la ridefinizione della "volontaria giurisdizione", riconducendo ogni procedimento al rito camerale contenzioso;
 - la presenza di un rappresentante (curatore) del minorenne quando, nel procedimento, ci sia conflitto di interesse con i suoi rappresentanti legali (genitori o tutore), e la nomina di un suo avvocato, anche d'ufficio (che deve avere le caratteristiche già definite al punto n. 4), se non si costituisce il curatore in quanto avvocato o non nomina un difensore autonomo;
 - la garanzia del diritto del minore di età ad essere tutelato e rappresentato da una persona che ne curi il superiore interesse, superando il conflitto di interessi che si manifesta nelle situazioni in cui l'Autorità giudiziaria provvede alla nomina di un tutore "istituzionale" per il minore che coincide con un rappresentante dell'Ente che ha la competenza per la protezione e la tutela del minore stesso, con previsione della facoltà per il Garante dei diritti dei minorenni di segnalare la situazione all'Autorità Giudiziaria, sollecitando la nomina di un diverso tutore/curatore;
 - l'introduzione della legittimazione processuale in capo ai servizi di protezione e tutela dei minorenni del territorio;
 - la facoltà per il Garante dei diritti dei minorenni di chiedere informazioni all'Autorità Giudiziaria sullo stato di procedimenti di protezione di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

8. La riforma dovrà meglio regolare il rapporto con i servizi socio sanitari, in altre parole, la **relazione giudice-servizi**, promuovendo complementarietà e interdipendenza (pur nell'autonomia delle proprie competenze istituzionali) e tracciando esattamente i confini dei rispettivi ruoli e garantendo un'adeguata specializzazione dei servizi stessi.
9. Per quanto concerne l'**esecuzione dei provvedimenti in ambito civile**, è necessario dettare norme che assicurino effettività al diritto alle relazioni familiari del minore, chiarire e definire meglio chi sia il giudice dell'esecuzione nei vari procedimenti, così come prestare particolare attenzione alle modalità di attuazione degli stessi, affinché anch'esse siano rispettose dei diritti dei minorenni coinvolti, ad esempio nei casi di allontanamento dalla famiglia d'origine. Introdurre sanzioni per coloro che non adempiono ai provvedimenti e prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria (salva la comunicazione all'autorità stessa dell'impossibilità dell'attuazione dei provvedimenti).
10. Sull'**ascolto** dei minorenni in ambito giudiziario, già normativamente previsto, tematica alla quale il Comitato ONU ha dedicato il Commento generale n. 12, viene evidenziato il mancato rispetto del diritto del minore ad essere ascoltato in tutti i procedimenti civili, penali e amministrativi che lo riguardano. Per ovviare a questo viene richiesto di introdurre una precisa disposizione relativa ai criteri e alle modalità attraverso i quali l'ascolto deve essere realizzato che garantisca altresì una formazione specifica dei magistrati che si occupano dell'ascolto dei minori di età.
11. Si ritiene opportuno favorire gli interventi di **mediazione pre-giurisdizionale** e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere, con accordi, conflitti che coinvolgano persone di minore età. La mediazione è da preferire, **in ambito civile**, ogni volta che la controversia interessi anche i minorenni (ad esempio nelle separazioni), per evitare il più possibile che bambini e adolescenti vengano coinvolti nei procedimenti giudiziari. In ogni situazione va comunque valutata la possibile efficacia della mediazione a seconda dei tempi nei quali la stessa viene attivata e in relazione al livello di conflittualità della coppia. I percorsi di mediazione dovrebbero coinvolgere anche i minorenni stessi che dovrebbero essere sempre informati e consultati, nel rispetto del loro superiore interesse. Analogamente in ambito penale, andrebbe adeguatamente normata la mediazione **penale minorile**, considerata l'efficacia delle sperimentazioni da tempo avviate nel campo della giustizia penale minorile.
12. Si sente l'esigenza di prevedere, in considerazione dell'interesse del minore in conflitto con la legge, un **ordinamento penitenziario minorile** che dovrebbe regolamentare la custodia cautelare e l'esecuzione penale in modo più consono e rispondente ai bisogni di crescita e formazione dei ragazzi imputati e condannati.
13. Si ritiene non più rinviabile la diversificazione delle tipologie delle **sanzioni penali previste per i minorenni autori di reato** e le problematiche inerenti la loro esecuzione, pur mantenendone la competenza (anche in ordine all'assunzione dei relativi oneri economici) in capo al Ministero della Giustizia.

14. Gli organi amministrativi a vari livelli (locale, regionale e ancor più a livello centrale) dovrebbero garantire analogo specializzazione che viene richiesta agli altri soggetti che si occupano della tutela dei minorenni, in tutte le fasi del percorso del ragazzo/ragazza che entra in contatto con il sistema della giustizia minorile. L'emanando "*Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del Ministero della Giustizia*", pertanto, dovrà tenerne conto.
15. Si auspica che nella fase di armonizzazione della normativa (codicistica e legislativa vigente), venga presa in considerazione la necessità di:
- ridefinire le condotte qualificate dalla legge come "irregolarità della condotta e del carattere" e loro armonizzazione in ambito civile e penale;
 - sostanziare condizioni/poteri e limiti del dispositivo dell'affidamento al Servizio sociale a partire da quanto emerso dalla ricerca interregionale realizzata dai Garanti di Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto e dal documento conclusivo "*Orientamenti e raccomandazioni in merito al ricorso, all'interpretazione e all'applicazione dell'affidamento al Servizio sociale dei bambini e degli adolescenti*";
 - riconsiderare l'utilizzo dell'affido condiviso nel caso di coppia genitoriale molto conflittuale;
 - precisare chi sia la "pubblica autorità" ai sensi dell'art. 403 cc;
 - sostanziare limiti e poteri della Forza Pubblica e dei Servizi Sociali nell'esecuzione dei provvedimenti a tutela dei minori (allontanamenti da casa).

Roma, 28 agosto 2014

Minorenni: monito dei Garanti ai mass media

Il delicato tema dell'informazione riferita ai minori di età è stato oggetto di confronto tra il Garante nazionale dell'infanzia e i Garanti e i Pubblici Tutori dei minori presenti nelle regioni e nelle Province autonome, riunitisi a Roma lo scorso 13 gennaio come Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia. L'esito del confronto su questo delicato tema è il "*monito*" rivolto al mondo dell'informazione e della comunicazione, che di seguito si riporta.

“I principi e le linee guida di comportamento sono già sanciti. Si tratta di rispettarli, sempre e comunque, senza cedere al miraggio dell’audience o delle vendite”. Questo il richiamo per i mass media uscito dalla Conferenza dei Garanti dell’infanzia e dell’adolescenza, svoltasi lo scorso 13 gennaio nella quale si sono dibattuti i temi più caldi del mondo degli under 18.

Presente Vincenzo Spadafora, Garante nazionale, ed i 12 Garanti dell’infanzia delle Regioni e delle Province Autonome, tra cui il Pubblico Tutore dei minori del Veneto, Dott.ssa Aurea Dissegna.

"Continuiamo a registrare da parte di molte testate web, trasmissioni televisive e giornali, una pericolosa disinvoltura, sconfinante nella scorrettezza, nel trattare la materia delicata dei minorenni. Ricordiamo quanto avvenuto in alcune parti d'Italia negli ultimi tempi e ancora più recentemente si sono associate immagini di fatti di cronaca precedenti con una leggerezza e superficialità che non ci si può permettere quando si ha a che fare con bambini e adolescenti.

Per questo la Conferenza nazionale di garanzia dell’infanzia e dell’adolescenza vuole richiamare coloro che operano nel mondo della comunicazione al pieno rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, ribadita da diversi codici deontologici che il mondo dell’informazione si è dato, come la Carta di Treviso e il Codice di autoregolamentazione tv e minori.

Basta dunque con l’esibizione di dettagli, con la violazione di qualsiasi forma di privacy, con la ricerca del sensazionalismo a tutti i costi. Basta con la pubblicazione di nomi e foto dei minorenni, basta con la corsa allo scoop, spesso inesistente.

Vincenzo Spadafora ed i Garanti regionali e delle Province Autonome, tra cui il Pubblico Tutore dei minori del Veneto, dott.ssa Aurea Dissegna, auspicano dunque un rinnovato e concreto impegno da parte degli organismi di categoria, dei direttori di testata e dei singoli giornalisti. E chiedono che i casi di “figli contesi” diventino notizia solo se argomento di riflessione politica e di responsabilità etica collettiva per la più volte auspicata riforma della giustizia minorile.

23 gennaio 2014

COME AGISCE

Il Pubblico Tutore dei minori della Regione del Veneto, componente strategico del sistema di garanzie dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, agisce in chiave di sussidiarietà, con un ruolo mai sostitutivo o interferente, ma complementare e facilitante rispetto alle diverse Istituzioni (Enti Locali, Aziende Socio-sanitarie, Istituti Scolastici, Autorità Giudiziarie ed altre Amministrazioni Pubbliche che a diverso titolo di occupano dell'infanzia e dell'adolescenza).

Proprio in ragione del ruolo che lo caratterizza e delle funzioni di cui è investito, privilegia le strategie di rete e l'approccio multiprofessionale sia nell'affrontare le situazioni concrete che vengono portate all'attenzione dell'Ufficio, sia nella promozione di azioni di sistema attente alle esigenze reali del territorio e al benessere dei suoi piccoli cittadini



PUBBLICO TUTORE DEI MINORI



REGIONE DEL VENETO

Il Pubblico Tutore dei minori del Veneto

INFORMAZIONI E CONTATTI Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei minori

via Longhena, 6 - 30175 Marghera (VE)
telefono: 041 2795925-26
e-mail: pubblicotutoreminori@regione.veneto.it
pec: pubblicotutoreminori@pec.regione.veneto.it
sito internet: <http://tutoreminori.regione.veneto.it>

L'ISTITUZIONE

Il Pubblico Tutore dei minori è un'Autorità indipendente di garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dalla Regione del Veneto con la Legge n. 42/1988* - Istituzione dell'Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei minori.

È nominato dal Consiglio Regionale e svolge la sua attività a tutela dei minori di età in piena libertà e indipendenza.

Dal 2011 il Pubblico Tutore dei minori (Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza) è la dott.ssa Aurea Dissegna.

*Modificata dalla Legge Regionale n. 37/2013. Come norma transitoria, le funzioni di garanzia delle persone ristrette nella libertà personale vengono svolte dal Pubblico Tutore dei minori, funzioni che confluiranno nella nuova istituzione: il Garante dei diritti della persona.

FUNZIONI ED ATTIVITÀ

Il Pubblico Tutore dei minori del Veneto, in base all'art. 2 della legge istitutiva:

- **Reperisce, seleziona e prepara persone disponibili ad assumere l'incarico di tutore legale volontario** (rappresentante legale) nei confronti di bambini e adolescenti e dà consulenza e sostegno ai tutori nominati.

Il tutore legale volontario è una persona che dopo aver frequentato uno specifico corso di formazione, si rende disponibile ad assumere la tutela di un minore e i cui genitori sono deceduti o vengono dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale.

- **Svolge attività di ascolto sulle situazioni di disagio, rischio o pregiudizio** riguardanti bambini e adolescenti che vengono segnalate all'Ufficio da diversi soggetti (genitori e familiari dei minori, insegnanti, operatori dei servizi pubblici e del privato sociale, privati cittadini...).

Rispetto ai casi segnalati si attiva con interventi di **orientamento, mediazione e consulenza** in particolare con i servizi sociali e socio-sanitari del territorio.

- **Vigila sull'assistenza prestata ai minori** che vivono fuori dalla loro famiglia di origine.

- **Segnala alle competenti Autorità** amministrative o giudiziarie situazioni di rischio e pregiudizio che riguardano i minori di età.

- **Collabora con le Amministrazioni pubbliche e con il privato sociale** per favorire la condivisione degli obiettivi, l'assunzione delle responsabilità da parte delle persone, dei professionisti e delle Istituzioni che operano per l'infanzia e l'adolescenza. Promuove la costruzione di reti di protezione e tutela dei minori anche attraverso l'elaborazione condivisa di linee d'indirizzo, protocolli di intesa e la diffusione di buone prassi.

- **Promuove la diffusione di una cultura per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza** con l'obiettivo di favorire un cambiamento culturale basato sulla centralità del bambino, sulle sue potenzialità, con particolare riferimento al suo diritto ad essere ascoltato e a partecipare alle scelte della vita quotidiana che lo interessano direttamente.

